

Polizza per la protezione dei Farmacisti a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale, Assistenza

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc

Rappresentanza Generale per l'Italia



ZURICH®

Polizza Farmacisti

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, nonché quella professionale dei farmacisti in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi, i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, il furto nonché la tutela legale e assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato (locali di proprietà, impianti) e/o al contenuto (merci, valori, ricette farmaceutiche), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, scoppio, fumo, gas, fuoriuscita d'acqua.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto, dei valori e delle ricette farmaceutiche posti nei locali della farmacia in conseguenza degli eventi di furto e/o rapina indicati in polizza.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro":** la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio della farmacia assicurata.

L'assicurazione vale anche:

- (i) per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone del cui agire l'assicurato debba rispondere;
- (ii) azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
- (iii) per i danni derivanti da attività accessorie o connesse (es: partecipazioni a fiere, servizio di vigilanza).
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile professionale":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali. La garanzia opera anche per le cose vendute o consegnate a domicilio e comprende ei danni verificatisi entro un anno dalla vendita e comunque non oltre la data di scadenza.
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato. La garanzia opera a favore del contraente e di: (i) per le ditte individuali e imprese familiari (titolare e i suoi familiari, direttore, lavoratori iscritti nel libro unico); (ii) per le società di persone (soci, e le persone di cui al punto (i)); (iii) per le società di capitale: legale rappresentante, amministratore, direttore e prestatori di lavoro.
- ✓ **Garanzia "assistenza":** la garanzia assicura le seguenti prestazioni in caso di sinistro: impianto idraulico, impianto di riscaldamento, invio di un fabbro, invio di un vetraio, interventi d'emergenza per danni da acqua, invio di un sorvegliante, rientro anticipato, recupero dati, consulenza medica, invio di un medico.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alle garanzie "responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" e "responsabilità civile professionale" non sono considerati "terzi": (i) il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine (ii) quando l'assicurato non è persona fisica: il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto (i); (iii) tutti coloro che subiscono il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile professionale" sono esclusi: i danneggiamenti subiti dalle cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, i danni, le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "tutela legale": vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia “incendio” sono esclusi:

- ! i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche;
- ! i danni da trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ! i danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente, nonché di terzi;
- ! i danni causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, cedimento del terreno;
- ! i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione;
- ! i danni indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- ! i danni di smarrimento, furto, rapina delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia “furto” sono esclusi:

- ! i danni a cose all'aperto o poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- ! i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità;
- ! i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato (o soggetti da questi incaricati o persone del fatto delle quali deve rispondere) con dolo o colpa grave;
- ! i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ! i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i valori ricette farmaceutiche e per più di 45 giorni per il contenuto.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro”, l'assicurazione non comprende i danni:

- ! conseguenti a violazione dei doveri professionali da parte dell'assicurato e dei suoi prestatori di lavoro;
- ! che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita;
- ! derivanti da obbligazioni di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- ! da furto;
- ! da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore;
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti od azionati da persona non abilitata e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- ! alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- ! alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione;
- ! a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate;
- ! dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate;
- ! cagionati dalle cose vendute e installate presso terzi, dopo l'esecuzione dei lavori;
- ! da detenzione di esplosivi;
- ! derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A. e Canada;
- ! conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- ! derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile professionale”, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- ! derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche;
- ! derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV e seguenti del D.Lgs n. 81/2008;
- ! derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal titolo IV e seguenti del D.Lgs n. 81/2008 e art. 32;
- ! da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! che si sono verificati in connessione con trasformazioni o
- ! assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni imputabili esclusivamente ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato.

Limitatamente ai prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmacia, sono esclusi i danni:

- ! causati da prodotti direttamente esportati in U.S.A. e Canada;
- ! provocati dagli inibitori della Cox-2, da composti chimici;
- ! provocati da germanio.

Con riferimento alla garanzia "tutela legale" l'assicurazione è esclusa per:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! controversie derivanti dalla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore;
- ! materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- ! controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli identificati in polizza;
- ! controversie relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili;
- ! acquisto di beni mobili registrati;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori;
- ! vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'assicurato effettui;
- ! operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.

Con riferimento alla garanzia "assistenza" le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- ! guerra, terremoti, fenomeni atmosferici, trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ! scioperi, rivoluzioni, sommosse.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia "furto" vale solo nel territorio italiano;
- ✓ La garanzia "responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro", "responsabilità civile professionale" e "tutela legale" vale in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.
- ✓ Non vi sono limitazioni territoriali con riferimento a tutte le altre coperture.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'assicurato/contraente ha l'obbligo di fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) mediante raccomandata.
- Deve inoltre comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**
In caso di variazione dell'ubicazione e dell'attività l'assicurato/contraente ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Zurich.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalle legge.

Il premio, comprensivo delle imposte, deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso. Il contraente ha possibilità di suddividere il pagamento in rate intermedie, con l'applicazione di una maggiorazione del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva e **finisce** alla data indicata in polizza. In mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente può esercitare il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata spedita a Zurich almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.